

DELIBERA N. 111/11/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FRA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 352/08/CONS, IN TEMA DI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE ORIGINATE DA RETE MOBILE DI TELECOM ITALIA E DIRETTE VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE (NNG) CON ADDEBITO ALL'UTENTE CHIAMATO ATTESTATE SULLA RETE DI FASTWEB.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*, ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera d);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 2 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l'art. 23 (di seguito *“Codice”*);

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante il Piano nazionale delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa;

VISTA la delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009 - *Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili*;

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito *“Direzione”*) in data 24 marzo 2011, acquisita al protocollo n. 14173 del 25 marzo 2011, con la quale la società Fastweb S.p.A. (di seguito *“Fastweb”* o *“FW”*), ha investito l'Autorità della definizione di una controversia con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito *“Telecom”* o *“TI”*) in materia di condizioni

economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di Telecom Italia verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di Fastweb;

VISTA la nota prot. Agcom n. 15171 del 1 aprile 2011, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 5 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della succitata deferita controversia;

VISTA la nota del 15 aprile 2011, acquisita al prot. Agcom n. 17630 del 15 aprile 2011, con la quale Telecom ha depositato le proprie controdeduzioni in relazione alla citata istanza di Fastweb del 24 marzo 2011;

VISTI i verbali di udienza del 20 aprile, 11 e 20 maggio 2011;

VISTA la proposta di accordo elaborata dalla Direzione ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del Regolamento e comunicata alle parti in data 20 maggio 2011 in occasione dell'audizione delle stesse;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

SENTITE le parti in udienza innanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti in data 21 settembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e Iter istruttorio

1. La controversia in esame riguarda l'individuazione delle condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate da rete mobile dirette a numerazioni non geografiche (NNG sono numerazioni che "*nella successione di cifre non contengono informazioni relative all'effettiva ubicazione fisica del terminale di rete*") attestate su rete di un altro operatore. In particolare, il presente procedimento contenzioso ha ad oggetto il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia ("Telecom") e dirette verso NNG attestate sulla rete di Fastweb, con addebito all'utente chiamato (quali, ad esempio, le numerazioni 800 e 803). La normativa prevede, per tale tipologia di servizio, il modello di raccolta, ossia che l'operatore di originazione, su cui è attestato l'utente chiamante, applica all'operatore cui la chiamata è consegnata (è l'operatore presso cui è attestato l'utente chiamato) uno specifico costo per la raccolta e consegna della chiamata. Le parti medesime hanno disciplinato le condizioni tecniche ed economiche dell'interconnessione delle chiamate

originate dalla clientela di Telecom verso NNG di utenti Fastweb. In particolare, con riferimento alle numerazioni con addebito al chiamato, è stata prevista tra le parti l'applicazione, a partire dal 1° marzo 2002, di un determinato prezzo di interconnessione (*rectius*: del servizio di raccolta da rete mobile).

A partire dal 1° febbraio 2003 Telecom ha modificato, in riduzione, le condizioni economiche del servizio di raccolta, con ultima riduzione applicata a partire dal 1° settembre 2005.

A partire da quest'ultima riduzione, Telecom, secondo quanto sostenuto da Fastweb, ha interrotto i propri adeguamenti del prezzo del servizio di raccolta verso numerazioni 800 e 803, con la conseguenza che il differenziale tra tariffa di raccolta e terminazione mobile è cresciuto in misura consistente, arrivando ad oltre 8 eurocent/min.

Alla luce di questa circostanza Fastweb ha richiesto (maggio 2010) a Telecom di aprire un tavolo negoziale per la ricontrattazione del prezzo della raccolta da rete mobile di Telecom stessa verso NNG di Fastweb con addebito al chiamato.

Nel corso delle negoziazioni Telecom manifestava la propria disponibilità a valutare la rimodulazione delle condizioni economiche praticate per tale servizio. Con lettera del 1° dicembre 2010 Telecom Italia comunicava le nuove condizioni valide a partire dal 1° febbraio 2011 e corrispondenti ad un prezzo del servizio di raccolta pari a 14,00 eurocent/min (IVA esclusa), superiore di 7,4 eurocent/min rispetto all'allora vigente prezzo della terminazione di 6,6 eurocent/min.

Fastweb replicava a Telecom (dicembre 2010) sostenendo che le condizioni economiche proposte non soddisfacevano i requisiti di equità e ragionevolezza e, al contempo, proponeva un prezzo pari a quello della terminazione mobile maggiorato di non oltre 2 eurocent/min.

A gennaio 2011 Telecom comunicava di ritenere inaccettabili le richieste formulate da Fastweb e, conseguentemente, ribadiva le condizioni già indicate a dicembre 2010.

Constatata l'impossibilità di concordare con Telecom una riduzione del prezzo della raccolta verso numerazioni 800 e 803, a gennaio 2011 Fastweb convocava il Comitato Tecnico, a cui il Contratto di Interconnessione tra le parti espressamente rinvia per gli aspetti non disciplinati dal medesimo Contratto.

Nell'ambito del Comitato Tecnico, riunitosi a febbraio 2011, le parti prendevano atto dell'impossibilità di giungere ad una composizione della controversia e Fastweb decideva di rivolgersi all'Autorità, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

2. Fastweb, con istanza del 24 marzo 2011, instaurava la procedura per la risoluzione della controversia con Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 259/03 e della delibera n. 352/08/CONS ("il Regolamento"), in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di Telecom verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di Fastweb. Nella propria istanza Fastweb richiede l'intervento dell'Autorità affinché:
 - a) dichiarare illegittima ed in violazione degli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice e della delibera n. 65/09/CONS l'applicazione da parte di Telecom di un prezzo del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato di Fastweb che si discosti significativamente dal prezzo del servizio di terminazione vigente *ratione temporis*;
 - b) definisca, per l'intero periodo successivo al 1° giugno 2003, il prezzo equo e ragionevole della fornitura a Fastweb da parte di Telecom del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato di Fastweb, in applicazione dei principi normativi e regolamentari vigenti *ratione temporis*;
 - c) dichiarare non dovute le maggiori somme corrisposte da Fastweb a Telecom a partire dal 1° giugno 2003, pari alla differenza tra il prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito al chiamato applicato a Fastweb a partire dal 1° giugno 2003, ed il corrispettivo equo e ragionevole definito dall'Autorità ai sensi del punto b) che precede;
 - d) per l'effetto, imponga a Telecom di rimborsare a Fastweb la maggiore somma corrisposta da quest'ultima a TI a partire dal 1° giugno 2003, come definita ai sensi del punto c) che precede.
3. In data 20 aprile 2011 aveva luogo la prima udienza di merito con le parti. In tale sede le parti illustravano le proprie posizioni in merito all'istanza formulata da Fastweb.

In data 11 maggio 2011 aveva luogo la seconda udienza di merito con le parti. Nel corso di tale udienza le parti riferivano di aver intrapreso un percorso negoziale orientato alla soluzione bonaria della controversia, con particolare riferimento alla definizione di un legame tra il costo di raccolta ed il costo di terminazione, quest'ultimo regolamentato. Pur tuttavia, in relazione a tale ultimo profilo, le parti rappresentavano dei punti di dissenso.

Le parti si dichiaravano disponibili a valutare una proposta di soluzione bonaria svolta da parte dell'Autorità.

In data 20 maggio 2011 aveva luogo la terza udienza con le parti. In tale sede l'Autorità illustrava il contenuto della proposta transattiva dalla stessa elaborata, che veniva allegata al verbale di detta udienza. In data 27 maggio 2011 le parti comunicavano per le vie brevi in mancato raggiungimento di un accordo anche sulla proposta dell'Autorità, indicando le ragioni della divergenza.

4. Verificata l'impraticabilità di un raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art. 10, comma 7 della delibera n. 352/08/CONS, gli atti del procedimento venivano trasmessi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità per le determinazioni di competenza.

II. Le argomentazioni delle parti

II.1 Fastweb

5. Secondo Fastweb, le proprie ragioni inerenti il riconoscimento di condizioni economiche eque e ragionevoli per il servizio di raccolta verso NNG con addebito al chiamato sono tutelate, in punto di diritto, in primo luogo da norme di legge di rango primario. In particolare, l'art. 41 del Codice¹ pone in capo agli operatori di rete l'obbligo di negoziare l'interconnessione richiesta da un altro operatore telefonico, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lett. b), del Codice² (il quale, a sua volta, richiama gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, tra cui rientrano lo sviluppo concorrenziale di reti e servizi ed i vantaggi per i consumatori).

Inoltre richiama l'art. 42, comma 5, del Codice³ che disciplina appunto la risoluzione delle controversie tra gli operatori. Nessun dubbio residua quindi in merito al potere dell'Autorità di perseguire gli obiettivi dell'attività di regolamentazione anche attraverso le procedure di contenzioso.

6. Tanto premesso, Fastweb sottolinea che le condizioni economiche alle quali viene fornito il servizio di raccolta da rete mobile hanno impatto sulle condizioni di concorrenzialità del mercato e sull'utente finale. Una non equa fissazione di

¹ “Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b)”.

² “Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: [...] b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4”.

³ Prevede che “al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 13, [l'Autorità] può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui [all'art. 23 del Codice]”.

tali condizioni economiche, di conseguenza, può determinare significative distorsioni all'assetto del mercato ed ostacolare la diffusione dei servizi su numerazioni 800 e 803, con accesso da rete mobile, offerti dagli operatori. Fastweb richiama che il mercato della raccolta da rete mobile è stato oggetto di analisi da parte dell'Autorità che, con delibera n. 65/09/CONS⁴, è giunta alla conclusione che esso non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* in quanto non risulta soddisfatto uno dei tre criteri previsti al punto 2 della Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007⁵. Ciò nonostante tale delibera assume specifico rilievo in quanto, nel descrivere le condizioni concorrenziali del mercato, sottolinea che *“nel mercato in esame ... si ravvisa tanto più l'esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l'operatività di nuovi soggetti”*⁶.

La citata delibera rileva anche con specifico riguardo al costo del servizio di raccolta, laddove afferma che esso *“non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione”*⁷.

Fastweb richiama che l'Autorità precisa, in detta delibera, altresì le ulteriori attività che dovrebbero essere remunerate per il servizio di raccolta verso NNG (prestazioni connesse alla fatturazione, al rischio di insolvenza e al recupero crediti⁸). A tale riguardo Fastweb osserva che tali prestazioni, nel caso delle numerazioni con addebito al chiamato, devono essere escluse dal prezzo del servizio di raccolta in quanto rappresentano un onere a carico dell'operatore titolare della numerazione (nel caso in esame Fastweb) e non del fornitore del servizio di raccolta (in questa fattispecie Telecom), in considerazione della gratuità della chiamata per il chiamante.

La delibera n. 65/09/CONS, inoltre, dopo aver riconosciuto l'esistenza di alcune criticità in relazione ai rapporti tra operatori *“afferenti ad esempio la conclusione di accordi, il contenuto degli stessi ovvero la rinegoziazione delle condizioni contrattuali”*⁹, enfatizza il ruolo di vigilanza e garanzia dell'Autorità nei rapporti commerciali fra operatori e, in particolare, il suo *“ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso NNG, nel caso di istanza di una delle parti”*, eventualmente intervenendo in sede di

⁴ Delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009 - Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.

⁵ Secondo l'Autorità, nel mercato in esame risultano soddisfatte le condizioni relative alla *“presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso”* ed alla *“efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare”*, mentre non risulta sussistere *“la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva”*.

⁶ Delibera n. 65/09/CONS, par. 168.

⁷ Delibera n. 65/09/CONS, par. D2.21.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.43, enfasi aggiunta.

risoluzione di controversie tra gli stessi ai sensi dell'articolo 23 del Codice¹⁰. Fastweb sottolinea che ciò corrisponde esattamente all'intervento richiesto all'Autorità per mezzo della presente istanza.

Fastweb ritiene che il prezzo richiesto da Telecom per la fornitura del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato sia sproporzionato e irragionevole. Per tale ragione va considerato illegittimo ed in contrasto con la normativa vigente, ponendosi ad ostacolo dello sviluppo della concorrenza del mercato e dei conseguenti benefici agli utenti finali.

Secondo l'operatore, il prezzo che Telecom applica contrasta con quanto evidenziato nella delibera n. 65/09/CONS laddove l'Autorità riconosce che, pur richiedendo una specifica valutazione e verifica dei costi sostenuti dall'operatore, *“il costo del servizio di originazione da rete mobile non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione”*. Nel caso di specie, invece, il prezzo applicato da Telecom si pone ad un livello di differenza, rispetto al costo della terminazione da rete mobile, del tutto sproporzionato.

A conferma di ciò, Fastweb sottolinea che il costo della raccolta da rete mobile verso numerazioni 800 e 803 praticate da Telecom (14 eurocent/min) è superiore di ben 7,4 eurocent/min rispetto all'allora prezzo di terminazione delle chiamate su rete mobile (6,6 eurocent/min.), prima del luglio 2011. La stessa precisa che a partire dal 1° luglio 2011, quando il prezzo della terminazione si è ridotto ulteriormente, la differenza raggiunge 8,7 eurocent/min, aggravando ulteriormente gli effetti pregiudizievoli nei confronti di Fastweb, del mercato e dei consumatori.

Le riduzioni applicate da Telecom negli anni 2003 e 2005 se da un lato confermano, aggiunge Fastweb, come la stessa Telecom abbia inteso, almeno fino al 2005, allineare il prezzo di raccolta all'andamento del prezzo del servizio di terminazione, dall'altro sono, oggi, ben lontane dal soddisfare il criterio di equità e ragionevolezza che informa la disciplina dei servizi di accesso ed interconnessione. Infatti, mentre il prezzo della raccolta da numerazioni 800 e 803 fissato nel 2005 (14,9 eurocent/min) risultava superiore di soli 2,8 eurocent/min rispetto al prezzo della terminazione allora vigente, l'attuale prezzo della raccolta (14 eurocent/min) è superiore di 7,4 eurocent/min rispetto al prezzo della terminazione di 6,6 eurocent/min.

Fastweb sottolinea che un'ulteriore fattore che contribuisce alla distorsione del mercato, conseguente all'applicazione di prezzi eccessivi nella fornitura di servizi di raccolta, è rappresentato da potenziali comportamenti discriminatori che operatori di telefonia integrati fisso-mobile (ad esempio Telecom) possono porre in essere nei confronti di operatori non integrati. Infatti l'operatore integrato, che applica prezzi di raccolta molto elevati ad un operatore non

¹⁰ Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.44.

integrato, potrebbe offrire servizi su NNG con addebito al chiamato a condizioni ben più vantaggiose di quest'ultimo. Il primo infatti sostiene un costo medio di raccolta pari alla media tra il prezzo delle chiamate originate dalla rete degli altri tre MNO ed il costo, evidentemente assai inferiore, delle chiamate originate dalla propria rete. Il secondo, l'operatore non integrato, dovrà invece sostenere i prezzi della raccolta praticati da ciascun operatore di rete.

L'applicazione di tale ragionamento al caso di specie porta alla conseguenza che Telecom sostiene un costo medio di raccolta sensibilmente più basso del prezzo del servizio di raccolta applicato a Fastweb godendo, pertanto, di un vantaggio concorrenziale. Tale condotta rischia di escludere dal mercato della fornitura di servizi su numerazioni 800 e 803 gli operatori di rete fissa, a tutto vantaggio dei soli operatori integrati fisso-mobile che, controllando di fatto l'accesso al mercato, vedrebbero rafforzata la loro posizione.

Fastweb inoltre evidenzia come l'applicazione di un prezzo di raccolta eccessivo e sproporzionato pone a rischio il conseguimento, da parte degli utenti finali, di quel vantaggio che deve essere garantito nella fornitura dei servizi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del Codice. A causa della condotta di Telecom, infatti, gli utenti potrebbero trovarsi a sostenere un aumento delle tariffe di chiamata, al quale Fastweb sarebbe costretta a causa della compressione dei propri margini.

Per le ragioni su esposte Fastweb ritiene che solo l'applicazione di un prezzo equo e ragionevole sia in grado di garantire il raggiungimento di quegli obiettivi di concorrenza tra operatori e massimo vantaggio agli utenti finali indicati dagli artt. 13 e 4 del Codice.

II.2. Telecom

7. Telecom, per i motivi che seguono, contesta la ricostruzione operata da Fastweb nell'istanza del 24 marzo 2011. Telecom fa presente di aver rispettato i rapporti contrattuali tra le parti secondo cui la stessa è tenuta a *“comunicare a Fastweb la variazione delle condizioni economiche con un preavviso di almeno 30 giorni”*.

In attuazione di quanto sopra Telecom, a seguito di approfondite valutazioni che hanno tenuto in considerazione sia le esigenze del mercato oltre alla richiesta di rinegoziazione formulata da controparte, ha comunicato a Fastweb, in data 1° dicembre 2010, le nuove condizioni economiche da applicare alla raccolta di traffico da rete mobile verso numerazioni 800 e 803 a partire dal 1 febbraio 2011.

Per quanto riguarda invece le violazioni normative, Telecom sottolinea che Fastweb, chiamata dalla delibera n. 352/08/CONS ad indicare le basi

regolamentari sulle quali si fondano le proprie contestazioni, ammette in primo luogo che *“il mercato della raccolta da rete mobile è stato oggetto di analisi da parte dell’Autorità che, con delibera n.65/09/CONS è giunta alla conclusione che esso non è suscettibile di regolamentazione ex ante”*.

Fastweb cita poi il punto D2.21 della suddetta delibera relativamente al fatto che il costo del servizio di raccolta non debba discostarsi significativamente da quello del servizio di terminazione e all’esigenza di una vigilanza dell’Autorità al fine di evitare comportamenti anticoncorrenziali degli operatori mobili (punto 168). Telecom ritiene che in entrambi i casi, le citazioni operate da Fastweb sono inesatte e fuorvianti, in quanto parziali e stralciate dal corretto contesto a cui l’Autorità faceva riferimento nel proprio provvedimento.

Nel citare il punto D2.21 della delibera n. 65/09/CONS¹¹ Fastweb ha ommesso di riportare le affermazioni dell’Autorità per cui: a) una differenza fra i due prezzi deve esserci, b) la quantificazione del costo del servizio di originazione mobile del traffico (sia verso numeri geografici che verso numerazioni di tipo non geografico tra cui sono ricompresi i Numeri Verdi) può essere valutata esclusivamente nell’ambito di uno specifico procedimento ove se ne ravvisi la necessità.

Telecom ritiene, altresì, che Fastweb abbia citato a sproposito il passaggio della delibera sopra riportato in quanto - come peraltro si evince agevolmente dalla lettura dell’intero paragrafo dal quale è estratto – lo stesso non riguarda i rapporti tra gli operatori infrastrutturati, bensì quelli fra MNO ed operatori mobili virtuali.

Tutto ciò premesso, Telecom ritiene che l’unico residuale appiglio normativo su cui si fonda la domanda di Fastweb sia il passaggio contenuto al punto D3.44 (peraltro anch’esso quasi interamente dedicato al ruolo di monitoraggio da parte dell’Autorità sui rapporti commerciali tra operatori di rete e virtuali) della stessa delibera nel quale si afferma che l’Autorità *“potrebbe anche assumere un ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso numerazioni non geografiche nel caso di istanza di una delle parti”*.

Ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo tenuto conto del fatto che:
a) l’Autorità stessa riconosce che l’eventuale quantificazione del prezzo di raccolta del traffico da mobile può avvenire solo nell’ambito di uno specifico

¹¹ Recita testualmente quanto segue: *“Inoltre, sebbene l’Autorità riconosca, come già effettuato in precedenza nella delibera n. 504/06/CONS, che il costo del servizio di originazione da rete mobile non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione (tuttavia, a differenza della rete fissa, è ragionevole che una differenza sia presente per via della necessità di localizzare il terminale nel servizio di terminazione mobile), si evidenzia comunque che si tratta di due servizi differenti, e che quindi è richiesta una specifica valutazione e verifica dei costi dell’originazione, che potrà essere presa in considerazione nell’ambito di uno specifico procedimento, qualora se ne presenti la necessità.”*

procedimento, b) la definizione da parte dell’Autorità di un prezzo di raccolta da rete mobile Telecom Italia verso i Numeri Verdi di Fastweb produrrebbe un impatto esclusivamente sui rapporti fra Telecom Italia e Fastweb, con ciò introducendo un elemento di squilibrio sistemico nel mercato nazionale della raccolta da mobile, che sarebbe a danno anche dei Numeri Verdi degli altri operatori di rete fissa.

Telecom Italia ritiene che il prezzo dalla stessa praticato, per la raccolta da mobile, sia equo e ragionevole in quanto è da anni il migliore disponibile su un mercato deregolamentato. Tale prezzo è stato recentemente ulteriormente ridotto da Telecom. Telecom quindi non comprende la ragione per la quale Fastweb abbia deciso di aprire una controversia in materia di prezzi proprio con l’operatore che offre il prezzo più competitivo.

L’iniquità della richiesta di Fastweb diventa ancora più evidente se si considera che la revisione al ribasso delle condizioni economiche operata da Telecom sulla raccolta mobile verso 800 e 803 è stata la terza nel corso della vita contrattuale dell’accordo in oggetto e che nessun altro operatore è intervenuto in modo così sistematico e significativo su tali condizioni economiche. Telecom richiama le riduzioni del prezzo praticate nel 2003 (19,37 *eurocent/min, flat*), nel 2005 (14,90 *eurocent/min, flat*) ed, in ultimo, a febbraio 2011 (14,00 *eurocent/min*) che hanno portato le condizioni economiche di Telecom ad essere tra le più vantaggiose.

Telecom respinge inoltre l’argomentazione di Fastweb secondo cui le condizioni economiche alla stessa applicate determinerebbero effetti negativi verso gli utenti finali (clientela dei numeri verdi) non avendo l’istante allegato evidenze in tal senso nel corso del procedimento.

Telecom ritiene, altresì, che la richiesta di Fastweb di accertare la non equità e ragionevolezza del prezzo applicato da Telecom a partire dal 1 giugno 2003 in quanto significativamente distante dal prezzo di terminazione collide con le considerazioni dalla stessa espresse nella propria memoria laddove si riconosce che *Telecom* ha allineato “*almeno fino al 2005*” il prezzo di raccolta all’andamento del prezzo del servizio di terminazione”. Telecom osserva che, per stesso riconoscimento di controparte, perlomeno fino a tutto il 2005 le condizioni economiche di raccolta sarebbero da ritenere incontestabili in quanto sostanzialmente allineate con quelle di terminazione (con un *mark-up* compreso tra i 2,5 *eurocent/min* e i 3,2 *eurocent/min*).

Telecom Italia ritiene inoltre che la richiesta di Fastweb di retrodatare la decorrenza di un’eventuale decisione dell’Autorità al 1° giugno 2003 sia da respingere anche alla luce di un precedente regolamentare. Cita come la medesima Autorità, nell’ambito di una controversia fra Wind Telecomunicazioni e Vodafone Omnitel conclusasi con delibera n. 14/06/CIR (avente ad oggetto la definizione del prezzo per il servizio di terminazione mobile-mobile), abbia già

avuto modo di chiarire che la esigibilità economica non può essere antecedente all'avvio della controversia¹².

Per quanto sopra, ammesso e non concesso che l'Autorità possa definire un prezzo di raccolta da mobile verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato al di fuori di un apposito procedimento di analisi di mercato, Telecom Italia ritiene che tale definizione possa modificare il prezzo pattuito tra le parti unicamente *pro futuro*, ovvero a partire dal momento in cui Fastweb ha contestato formalmente le condizioni economiche applicate da Telecom Italia.

Alla luce di quanto complessivamente rappresentato, Telecom chiede all'Autorità di rigettare l'istanza di Fastweb.

III. Le valutazioni dell'Autorità

III.1. Il quadro regolamentare in merito ai poteri di intervento dell'Autorità in tema di definizione delle condizioni economiche della raccolta da mobile

8. L'ambito regolamentare in cui si colloca la controversia in oggetto trae fondamento, in primo luogo, nell'art. 41 del Codice delle comunicazioni elettroniche¹³. Come noto, tale previsione impone agli operatori di rete di

¹² Cfr. al riguardo il punto IV della delibera n. 14/06/CIR relativo alla Definizione dell'ambito temporale della decisione, secondo cui: *L'attuale quadro normativo prevede, in materia di accesso ed interconnessione, l'intervento dell'Autorità in caso di mancanza di accordo tra le parti, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il potere di intervento dell'Autorità, pertanto, non troverebbe giustificazione, se non nel momento in cui l'accordo delle parti è venuto meno, rendendo, appunto, necessario siffatto intervento. Nel caso di specie tale momento va rinvenuto, per quanto poco sopra detto, nella comunicazione del 31 marzo 2005, con la quale la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha rappresentato alla controparte di non ritenere più applicabile il prezzo concordato di 18,08 eurocent/minuto, in quanto superiore a quello individuabile in base al principio di orientamento ai costi.*

Non può però accogliersi la richiesta di parte istante di far retroagire gli effetti della presente decisione ad un momento anteriore a quello testè indicato, in quanto, se è vero che in seguito alle delibere dell'Autorità sopra menzionate Wind ha visto riconosciuta l'incongruità delle condizioni economiche fissate da Vodafone per il servizio di terminazione mobile-mobile, con conseguente diritto di chiederne la modifica, è altrettanto certo che nulla avrebbe impedito alla medesima Società di attivarsi diligentemente già in precedenza, chiedendo di propria iniziativa una simile verifica. La prolungata accettazione da parte di Wind delle condizioni economiche applicate non può perciò trovare giustificazione soltanto nell'asserita presunzione di orientamento al costo delle stesse.

La potestà decisoria di questa Autorità, del resto, non può incidere sulle vicende contrattuali per le quali non sussista il requisito della mancanza di accordo tra le parti, come sopra descritto.

Si ritiene, pertanto, che la presente decisione debba riguardare il periodo temporale intercorrente tra il 1° aprile 2005, primo giorno successivo al venir meno dell'accordo tra le parti, ed il 31 agosto 2005, in quanto successivamente a tale data i rapporti tra le parti sono finiti sotto l'impero della delibera n. 286/05/CONS, recante "Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili".

¹³ "Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e

negoziare l'interconnessione richiesta da un altro operatore telefonico nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lett. b), del Codice¹⁴ (il quale, a sua volta, richiama gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, tra cui sono ricompresi lo sviluppo concorrenziale di reti e servizi ed i vantaggi per i consumatori).

Il successivo art. 42 del Codice, relativo ai “*Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione*”, al comma 5 sancisce espressamente che “*L’Autorità può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall’art. 13,. In questi casi l’Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24. L’art. 23 disciplina, per l’appunto, la risoluzione delle controversie tra gli operatori.*

Tale norma attribuisce dunque all’Autorità il potere di perseguire, in materia di interconnessione e accesso, gli obiettivi dell’attività di regolazione in funzione concorrenziale anche attraverso lo strumento della risoluzione delle controversie tra operatori (c.d. “*regulation by litigation*”).

Le considerazioni appena svolte sul potere di regolazione dell’Autorità in materia di interconnessione tra reti di comunicazione elettronica, anche nell’ambito della risoluzione di una controversia, consentono di ritenere non fondate le argomentazioni apportate nel corso del presente procedimento da Telecom Italia in base a cui l’Autorità non potrebbe fissare condizioni economiche di interconnessione, se non a valle di un procedimento regolamentare di analisi di mercato.

Va peraltro osservato, sul medesimo punto, che l’Autorità con la delibera n. 65/09/CONS in materia di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, pur giungendo alla conclusione che il mercato in questione non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, nell’analizzarne le condizioni concorrenziali ha tuttavia messo in evidenza che “*nel mercato in esame ... si ravvisa tanto più l’esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti*

alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b)”.
¹⁴ “Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: [...]

b) adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all’articolo 4”.

ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l'operatività di nuovi soggetti"¹⁵.

Inoltre, sempre nella delibera n. 65/09/CONS, è ribadito oltre al ruolo dell'Autorità di vigilanza anche quello di garanzia nei rapporti commerciali fra operatori e, in particolare, il suo "*ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso NNG, nel caso di istanza di una delle parti*", eventualmente intervenendo in sede di risoluzione di controversie tra operatori ai sensi dell'articolo 23 del Codice¹⁶.

Analoga previsione è prevista, per la raccolta da rete fissa OLO verso NNG di altri operatori, nelle delibere nn. 417/06/CONS e 179/10/CONS. Anche in tale caso, attesa l'assenza delle condizioni per una regolazione *ex ante*, l'Autorità rimanda la definizione delle condizioni di prezzo, laddove ritenuto non ragionevole su istanza di parte, alla sede controversiale ex art.23 del Codice.

Si richiama, infine, che l'Autorità ha già avuto modo di esercitare i propri poteri, in ambito controversiale, di definizione delle condizioni tecniche ed economiche di interconnessione su rete mobile, conferitegli dall'art. 42 del CCE. Si cita a tale proposito, a titolo puramente esemplificativo, la controversia fra Wind Telecomunicazioni e Vodafone Omnitel conclusasi con delibera 14/06/CIR avente, per l'appunto, ad oggetto la definizione del prezzo per il servizio di terminazione mobile-mobile.

Si ritiene pertanto di poter concludere che, sulla base del quadro normativo succitato, la definizione delle condizioni economiche di interconnessione nel mercato in oggetto possa essere svolta, avendo come ambito soggettivo di applicazione le parti coinvolte nell'ambito della presente controversia, pur tuttavia definendo un orientamento per il mercato in tal senso.

III.2 Impatti concorrenziali di un intervento in materia di raccolta da mobile

9. Si richiama, con riferimento ai servizi in oggetto, il concreto rischio che prezzi eccessivi della raccolta da mobile possano condurre ad una distorsione del relativo mercato rilevante, come conseguenza di comportamenti discriminatori che operatori di telefonia integrati fisso-mobile potrebbero porre in essere nei confronti di operatori non integrati.

Infatti, l'operatore integrato può applicare prezzi di raccolta elevati ad un operatore non integrato e allo stesso tempo, in virtù dei minori costi di raccolta dallo stesso sopportato (quantomeno per i clienti attestati sulla propria rete nei

¹⁵ Delibera n. 65/09/CONS, par. 168.

¹⁶ Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.44.

riguardi dei quali svolge una autoproduzione del servizio di raccolta), offrire servizi su NNG con addebito al chiamato a condizioni più vantaggiose di quest'ultimo (op. non integrato)¹⁷.

Tale condotta rischia di escludere dal mercato della fornitura di servizi su numerazioni 800 e 803 gli operatori di rete fissa, a tutto vantaggio dei soli operatori integrati fisso-mobile che, controllando di fatto l'accesso al mercato, vedrebbero rafforzata la loro posizione.

L'applicazione di un prezzo di raccolta eccessivo e sproporzionato pone, altresì, a rischio il conseguimento, da parte degli utenti finali, di quel vantaggio che deve essere garantito nella fornitura dei servizi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del Codice.

Per le ragioni su esposte si ritiene di strategica rilevanza un intervento dell'Autorità in materia di raccolta da mobile e che solo l'applicazione di un prezzo equo e ragionevole sia in grado di garantire il raggiungimento di quegli obiettivi di concorrenza tra operatori e massimo vantaggio agli utenti finali indicati dagli artt. 13 e 4 del Codice.

Si sottolinea, peraltro, che l'intervento in parola rappresenterebbe il primo in ambito controversiale sul tema delle condizioni economiche della raccolta da rete mobile per il quale sembrerebbero sussistere, anche sulla base di ulteriori istanze presentate da operatori ed ancora in fase istruttoria, divergenze nella definizione dei relativi contratti di interconnessione.

III.3. Le condizioni economiche di raccolta del traffico verso numerazione NNG con addebito al chiamato

10. Premesso quanto sopra si svolgono alcune considerazioni in merito alla quantificazione, sulla base delle attuali condizioni di mercato e degli accordi tra le parti, di un prezzo equo e ragionevole, da applicare al caso di specie.

In materia di individuazione delle condizioni economiche del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e destinate alle NNG rileva, come possibile spunto per ulteriori analisi, quanto riportato nella delibera 65/09/CONS.

La delibera n. 65/09/CONS riporta, al punto D2.21, che **il costo del servizio di raccolta non dovrebbe discostarsi “significativamente da quello del servizio**

¹⁷ Il primo infatti sostiene un costo medio di raccolta pari alla media tra il costo delle chiamate originate dalla rete degli altri tre MNO ed il costo, evidentemente assai inferiore, delle chiamate originate dalla propria rete. Il secondo, l'operatore non integrato dovrà, invece, sostenere i prezzi della raccolta praticati da ciascun operatore di rete.

di terminazione”. In tale contesto l’Autorità ha altresì individuato le ulteriori attività, in aggiunta a quelle relative alla raccolta approssimabili con quelle della terminazione, che dovrebbero essere remunerate per il servizio di raccolta verso NNG (tra cui le prestazioni connesse alla fatturazione, al rischio di insolvenza e al recupero crediti¹⁸). A tale riguardo si osserva che tali prestazioni, nel caso delle numerazioni con addebito al chiamato (di cui al presente provvedimento), devono essere escluse dal prezzo del servizio di raccolta in quanto rappresentano un onere a carico dell’operatore titolare della numerazione e non del fornitore del servizio di raccolta, in considerazione della gratuità della chiamata per il chiamante.

In linea con tale valutazione regolamentare e seguendo il percorso logico delle argomentazioni sviluppate dall’Autorità, un possibile criterio utile alla fissazione delle condizioni economiche, eque e ragionevoli, di fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e indirizzate verso NNG è quello di sommare al valore di terminazione mobile¹⁹ un *mark up* legato alle ulteriori prestazioni accessorie o comunque non ricomprese nel servizio di terminazione. Tale *mark up* è quantificato, con riferimento al contesto di mercato in cui la delibera n. 65/09/CONS è stata adottata (identificato, tra le altre cose, da uno specifico prezzo regolamentato di terminazione), in un valore numerico che sommato alla terminazione comporta un prezzo complessivo che non si discosti significativamente dalla terminazione in quel momento vigente (dell’ordine di 8 eurocent/min).

Ciò premesso nell’ambito della controversia in oggetto l’Autorità ritiene ragionevole accogliere, con le debite precisazioni e distinzioni di cui si fornirà nel seguito conteezza, il modello economico su esposto.

In applicazione del modello di prezzo suddetto, il prezzo della raccolta è pari al valore della terminazione, *rilevante* nel periodo della controversia, più un *mark up*.

L’Autorità ritiene che il valore *rilevante* della terminazione debba essere posto, in questa sede, pari alla media pesata, per il relativo periodo di applicazione nell’ambito della controversia in oggetto e come di seguito indicato, dei 2 prezzi in vigore: 6,6 eurocent/min e 5,3 eurocent/min. Tale media è pari, nel caso di specie, a 5,7 eurocent/min.

Tanto premesso l’Autorità ritiene opportuno determinare il *mark up* sulla base delle seguenti linee guida:

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Considerazione che consegue dall’osservazione del fatto che buona parte delle infrastrutture utilizzate dall’operatore mobile per la raccolta di tali chiamate coincide con quelle utilizzate per la terminazione.

- il *mark up* dovrà includere la remunerazione dei costi relativi ai servizi accessori specificamente pertinenti alla raccolta più un margine che tiene conto del fatto che la valutazione non è effettuata sulla base dei costi.
- la valutazione del *mark-up* è svolta in valore numerico assoluto e non è legata al *glide path* del costo della terminazione successivo al 2009.
- L'aggiunta di tale *mark up* dovrà comunque condurre (una volta sommato alla *terminazione rilevante* suddetta di 5,7 eurocent/min), alla luce degli obiettivi generali dell'Autorità di cui all'art.13 del CCE oltre che dei richiami normativi su svolti in merito alla posizione di forza in tale mercato degli operatori mobili²⁰, ad un prezzo di raccolta che soddisfi i criteri di equità e ragionevolezza e che non si discosti significativamente dal valore medio della terminazione vigente al momento dell'adozione della delibera n. 65/09/CONS (pari a circa 8 eurocent/min).
- l'Autorità ritiene utile considerare, al fine di effettuare una stima del *mark-up* suddetto e attesa l'assenza di dati di carattere contabile e di approfondite valutazioni di mercato, anche i valori di *mark-up* (intesi come media storica) pattuiti tra le parti nel periodo di tempo antecedente alle negoziazioni, poi sfociate nella presente controversia (sostanzialmente dal 2003 al 2010). Tale dato dovrebbe fornire una indicazione di massima di un valore che il mercato ha ritenuto accettabile e sostenibile.

L'Autorità ha verificato, in attuazione delle linee guida suddette, che un valore equo e ragionevole del *mark up* può essere fissato in una misura pari a 4,36 eurocent/min.

Si ottiene, sommando a quest'ultimo il valore del *prezzo rilevante di terminazione*, un prezzo della raccolta da mobile su rete di Telecom Italia pari a 10,09 Eurocent/min.

Le valutazioni seguenti sono finalizzate a definire il periodo oggetto della controversia in ordine alla applicazione delle condizioni economiche fissate dal presente provvedimento.

²⁰ Il cliente origina la chiamata ad un numero NNG di altro operatore necessariamente attraverso la rete mobile del proprio operatore.

III.4 I periodo di vigenza delle condizioni economiche della raccolta come stabilite dal presente provvedimento.

Come premesso l'Autorità già con la delibera n. 14/06/CIR, recante "Definizione della controversia Wind Telecomunicazioni S.p.A. / Vodafone Omnitel N.V.", sebbene in un differente contesto, si è pronunciata in merito al fatto che il potere di intervento dell'Autorità trova giustificazione nel momento in cui l'accordo delle parti è venuto meno. Non può quindi accogliersi la richiesta di parte istante di far retroagire gli effetti della presente decisione ad un momento anteriore a quello testé indicato.

Resta da definire, nel caso di specie, quale sia il momento in cui possa ritenersi essere venuto meno tale accordo tra le parti.

Come premesso, il tavolo negoziale, avviato da Fastweb a maggio 2010, si concludeva con esito negativo a febbraio 2011, al termine del Comitato Tecnico (a cui il Contratto di Interconnessione tra le parti espressamente rinvia per gli aspetti non disciplinati dal medesimo Contratto) cui seguiva l'istanza all'Autorità di Fastweb del 24 marzo.

D'altra parte la definizione di un *prezzo equo e ragionevole*, non essendo stato individuato dalla normativa vigente un preciso criterio che lo renda univocamente determinabile (come potrebbe essere un vincolo di orientamento al costo, non sussistente in tale caso), necessita di una valutazione negoziale tra le parti (per l'appunto avvenuta da maggio 2010 a febbraio 2011). Fallita quest'ultima, solo quando invocata da una delle parti, può intervenire l'Autorità per le proprie determinazioni di merito.

Pertanto, nel caso di specie l'Autorità ritiene quindi che le condizioni di raccolta da rete mobile di Telecom, sopra individuate, debbano decorrere a partire dalla presentazione dell'istanza da parte di Fastweb (24 marzo 2011).

III.5 Modalità applicative

L'Autorità ritiene opportuno, al fine di sgombrare il campo da possibili erronee letture della presente decisione, porre all'attenzione del mercato e dei suoi operatori il fatto che la definizione, nell'ambito della presente controversia, di un prezzo della raccolta da mobile, ottenuto come somma del costo della *terminazione rilevante* e del succitato *mark-up*, non configura un legame funzionale, *pro-futuro*, tra prezzi di raccolta e prezzi di terminazione,. In altri termini, l'attuazione della presente decisione non implica l'automatico adeguamento tra le parti del prezzo della raccolta fissato nell'ambito della presente controversia in relazione all'andamento dei prezzi di terminazione come stabilito allo stato o nelle future determinazioni dell'Autorità.

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Le condizioni economiche della raccolta da rete Telecom verso NNG di Fastweb)

1. Telecom Italia applica, nei confronti di Fastweb, un prezzo del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato attestato sulla rete di Fastweb, pari al prezzo di terminazione rilevante per la controversia incrementato di un *mark up* che si individua nella misura di 4,36 Eurocent/min. Pertanto, avuto riguardo alla data di avvio della controversia, detto prezzo di terminazione rilevante è individuato nella misura di 5,73 Eurocent/min, cui corrisponde un prezzo del servizio in oggetto pari a 10,09 Eurocent/min.
2. Il prezzo di cui al comma precedente decorre a far data dal 25 marzo 2011.
3. La decisione di cui al presente dispositivo non interviene nei rapporti economici in essere tra le società in indirizzo in data antecedente al 25 marzo 2011 e inerenti il servizio all'ingrosso di cui al precedente comma 1.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS le prescrizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, costituiscono un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
3. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

4. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 21 settembre 2011

Il Presidente
Corrado Calabrò

Il Commissario relatore
Stefano Mannoni

Il Commissario relatore
Nicola D'Angelo

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario Generale
Roberto Viola